

SCHEMA ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 11, L. 241/1990 S.M.I. SOTTOPOSTO A CONDIZIONI SOSPENSIVE DICHIPIINANTE LE MODALITA' DI ATTUAZIONE, DI REALIZZAZIONE E LE GARANZIE INERENTI AGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO E RINFORZO DEL "PONTE DEI MUNARI", DI RISANAMENTO DELLA STRADA COMUNALE TRA IL PONTE E LA SS443, DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, NONCHE' ALLE OPERE DI COMPENSAZIONE, IN RELAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO, UBICATO NEL COMUNE DI ROVIGO, FRAZIONE DI SARZANO VIA CALATAFIMI

L'anno XXX, il giorno XXX del mese di XXX, presso XXX si sono costituiti

Il **COMUNE DI ROVIGO** (Codice Fiscale: Cod. Fisc. e P. IVA 00192630291), nel seguito il "**Comune**", rappresentato dall'ing. MARZIA RIZZI in qualità di Dirigente responsabile del Settore LL.PP.-Patrimonio-Ambiente e Trasporti, che interviene nel presente atto non in proprio, ma per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale, in base al Decreto del Sindaco n. 43 del 11.11.2022

e

la società **APIS RO1 SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L.**, P.IVA 03171260213, (nel seguito "**Apis**") con sede legale in 39100 Bolzano, via Gianni Brida 4, in persona del legale rappresentante XXX, C.F. XXX, residente in XXX, domiciliato per la carica XXX autorizzato a quanto *infra* in virtù dei poteri conferitigli giusta delibera XXX, in allegato al presente atto sub lettera B

PREMESSO CHE

- A)** la società Apis ha attivato un procedimento volto al rilascio di un'Autorizzazione Unica (procedura n. XXX, autorità competente Regione Veneto; nel seguito il "**Procedimento Autorizzativo**") per la realizzazione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano da biomasse vegetali, sottoprodotti agro-industriali e reflui zootecnici (nel seguito l'"**Impianto**"), da ubicarsi nel Comune di Rovigo, via Teano, s.n.c.;
- B)** ai fini del conferimento all'Impianto e in ragione dell'ubicazione di quest'ultimo, nonché a fini compensativi, si è resa necessaria la valutazione di specifiche attività (di seguito complessivamente le "**Opere a carico di Apis**"), da svolgersi su area e su manufatti di proprietà del Comune, situati in zona limitrofa all'ubicazione dell'Impianto, qui riassunte:
- b1)** intervento di risanamento e rinforzo del "Ponte dei Munari", sullo Scolo Ceresolo, in località Mardimago (RO) (nel seguito il "**Ponte**" e "**Risanamento e Rinforzo**"). Tale intervento è diffusamente descritto negli appositi elaborati progettuali, che qui si allegano sub lettera C;
 - b2)** intervento di risanamento della strada comunale tra il Ponte e la SS443 (nel seguito l'"**Intervento**" e la "**Strada**"). I dettagli del suddetto Intervento sono descritti negli appositi elaborati progettuali, che qui si allegano sub lettera D;
 - b3)** intervento compensativo di ampliamento del sistema lettura targhe e videosorveglianza sulle strade interessate al transito dei mezzi pesanti (nel seguito "**Opere Compensative**"), così come concordato con il Comune. Tali Opere Compensative non costituiscono in alcun modo corrispettivo economico dei titoli autorizzativi, né del consenso del Comune alla realizzazione dell'Impianto e rappresentano concorso alla valorizzazione del territorio, stante la volontà della società

- Apis di collaborare in chiave compensativa. I dettagli del progetto sono descritti negli appositi elaborati progettuali che qui si allegano sub lettera E;
- C) è stata altresì manifestata l'esigenza di svolgere attività di manutenzione ordinaria e straordinaria (nel seguito le “**Attività di Manutenzione**”) sulle opere viabilistiche di cui al precedente punto B) durante la fase di esercizio dell’Impianto, e sulle Opere Compensative, attività che sono state dettagliate anch’esse in appositi elaborati tecnici, che qui si allegano sub lettera F e meglio descritte *infra*;
- D) pertanto, è venuta all’evidenza la necessità di regolare le modalità di attuazione, di realizzazione, le garanzie nonché gli obblighi inerenti alle Opere a carico di Apis e alle Attività di Manutenzione da svolgere sulla Strada e sulle Opere Compensative;
- E) inoltre, con nota pervenuta ad Apis in data 09.08.2024 da parte dell’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera – Direzione Ambiente e Transizione Ecologica – Area Tutela e Sicurezza del Territorio della Regione Veneto, in qualità di Amministrazione Procedente del Procedimento Autorizzativo, è stato stabilito che “*Gli adempimenti e oneri da parte della Ditta proponente, ritenuti necessari da codesto Comune ai fini della sistemazione nonché successiva manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto di strada comunale tra il Ponte dei Munari e la SR443, dovranno risultare da uno specifico accordo sottoscritto da Comune di Rovigo e Ditta proponente, da stipulare prima della conclusione del procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/2003. Tale accordo, in caso di determinazione positiva di conclusione della Conferenza di Servizi relativa al procedimento di che trattasi, sarà allegato al provvedimento finale di Autorizzazione Unica e l’esecuzione di quanto in esso contenuto diventerà prescrittivo per la Ditta proponente ai fini dell’avvio dell’impianto, inteso come inizio della ricezione delle matrici destinate alla digestione anaerobica*”;
- F) pertanto, le Parti si sono determinate a stipulare il presente atto (nel seguito la “**Convenzione**”);

RICHIAMATI

- la delibera della Giunta Comunale n°..... del.... con la quale è stato approvato lo schema della presente convenzione e i relativi allegati;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

con la presente Convenzione le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. PREMESSE

1.1. Le Premesse e i documenti ivi citati, oltre a quanto contenuto negli articoli che seguono, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. OBBLIGHI GENERALI E DISPOSIZIONI PRELIMINARI

2.1. Apis si assume gli oneri e gli impegni che seguono, precisando che la presente Convenzione è da considerarsi vincolante sino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali.

2.2. Apis si impegna per sé e i suoi aventi causa a qualsiasi titolo ad adempiere le obbligazioni di seguito specificate. Si deve pertanto intendere che, in caso di alienazione, parziale o totale, del sito ove sarà ubicato l’Impianto e/o dell’Autorizzazione Unica e/o dell’Impianto, gli obblighi assunti da Apis con la presente Convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest’ultimo.

2.3. Nel caso si verifichi una delle evenienze di cui al paragrafo precedente, le garanzie già prestate da Apis, come *infra* meglio dettagliate, non vengono meno e non possono essere estinte

se non dopo che i loro successivi aventi causa a qualsiasi titolo abbiano prestato a loro volta idonee garanzie a sostituzione.

2.4. L'adempimento degli impegni contenuti nella presente Convenzione deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui agli Strumenti Urbanistici e delle normative applicabili, in base alle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica rilasciata in esito al Procedimento Autorizzativo, nonché sulla base degli elaborati progettuali che saranno finalizzati sulla base dei documenti di cui alle lettere B) e C) delle Premesse in allegato alla presente Convenzione.

3. OGGETTO DEL PRESENTE ACCORDO

3.1. La Convenzione ha ad oggetto la regolamentazione degli aspetti attuativi ed economici inerenti allo svolgimento delle attività inerenti alle Opere a carico di Apis e alle Attività di Manutenzione. Tali attività sono dettagliatamente descritte negli elaborati di progetto e negli elaborati dedicati di riferimento, in questa sede elencate nei termini che seguono.

3.1.1. Risanamento e Rinforzo del Ponte.

3.1.2. Intervento sulla Strada.

3.1.3. Opere Compensative.

3.1.4. Le Attività di Manutenzione sono trattate *infra* in apposita disposizione.

4. IMPEGNI A CARICO DI APIS

4.1. Con la presente Convenzione, viene dato mandato ad Apis, sotto la propria piena responsabilità, di sottoscrivere tutti i necessari contratti per la realizzazione delle attività sottese alle Opere a carico di Apis e delle Attività di Manutenzione, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo che spettano al Comune attraverso gli uffici competenti per materia.

4.2. Apis si impegna a realizzare a propria cura e spese le attività sottese alle Opere a carico di Apis e le Attività di Manutenzione nel rispetto, se e in quanto applicabili, delle disposizioni di cui al Codice dei Contratti Pubblici e dell'ulteriore normativa applicabile.

4.3. Apis si impegna verso il Comune a realizzare le Opere a carico di Apis e le Attività di Manutenzione sulla base di tutti gli elaborati progettuali finalizzati sulla base dei documenti allegati alla presente Convenzione. Con particolare riferimento al Ponte, le Parti si danno reciprocamente atto delle possibili prescrizioni tecniche imposte dal Consorzio di Bonifica Adige Po, quale Ente coinvolto nel Procedimento Autorizzativo, in merito alla possibile interferenza tra l'intervento di Risanamento e Rinforzo sul Ponte e le opere di competenza del Consorzio stesso.

5. COLLAUDO

5.1. I tecnici del Comune avranno potestà di accedere in qualunque momento ai cantieri per le Opere a carico di Apis, al fine di verificare lo stato di avanzamento e la qualità delle opere suddette.

5.2. Ultimate le Opere a carico di Apis, quest'ultima presenterà al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione. I collaudi statici e funzionali, e amministrativo sono effettuati anche in corso d'opera, dal collaudatore nominato dal Comune a cura e spese di Apis, ove dovuti ai sensi delle norme vigenti.

5.3. Fatto salvo il caso della non collaudabilità delle Opere a carico di Apis, qualora il Comune non provveda al collaudo finale entro sei mesi dalla dichiarazione di avvenuta ultimazione delle Opere a carico di Apis, o non provveda alla sua approvazione entro i successivi tre mesi dall'emissione del certificato di collaudo, questo si intende reso in senso favorevole, a meno che negli stessi termini non intervenga un provvedimento motivato di diniego.

5.4. Le operazioni di collaudo si estendono all'accertamento della presenza e dell'idoneità della documentazione di cui all'art. 5 comma 6 del presente articolo e, se necessari, della presenza dei collaudi tecnici e funzionali. In difetto il Comune, previa diffida ad Apis, può provvedere

d'ufficio alla redazione di quanto mancante, anche avvalendosi di tecnici incaricati, a spese di Apis. Tale adempimento resta obbligatorio anche nel caso di approvazione tacita del collaudo.

5.5. Per motivate ragioni può essere disposto il collaudo parziale di un complesso unitario di opere afferenti a ciascuna singola delle Opere a carico di Apis o di un sub-comparto autonomamente funzionale di esse, a richiesta motivata di Apis o a richiesta del Comune. In tal caso per ogni collaudo parziale si procede con le modalità di cui all'art. 5 comma 2, fermo restando che qualora il collaudo parziale sia richiesto dal Comune per esigenze proprie quest'ultimo ne assume il relativo maggior onere. Ai collaudi parziali non si applica la procedura del collaudo tacito o dell'approvazione tacita del collaudo di cui all'art. 5.3.

5.6. Il collaudo di cui all'art. 5.2, o la sua formazione tacita di cui all'art. 5.3, sono subordinati alla presentazione al Comune, dopo l'ultimazione dei lavori, degli elaborati «*as built*» che rappresentino esattamente quanto realizzato. In assenza di tali elaborati, i termini di cui all'art. 5.3. restano sospesi.

5.7. Le opere risultanti dalle attività di Risanamento e Rinforzo del Ponte nonché di Intervento sulla Strada sono soggette al collaudo in corso d'opera. Le relazioni e i verbali di sopralluogo del collaudo in corso d'opera confluiscono nel collaudo finale di cui all'art. 5 comma 2.

5.8. Le Parti si danno reciprocamente atto che gli impegni e le responsabilità di Apis nei confronti del Comune qui disciplinate in relazione al Risanamento e Rinforzo del Ponte, all'Intervento sulla Strada e alle Opere Compensative cessano al momento della presa in carico delle Opere a carico di Apis da parte del Comune.

6. MANUTENZIONE

6.1. Durante l'esecuzione delle attività sottese alle Opere a carico di Apis e fino alla consegna delle stesse, tutti gli oneri di manutenzione, come indicati esaustivamente nel comma 4 del presente articolo, sono a carico di Apis.

6.2. Qualora il Comune abbia richiesto ed effettuato il collaudo parziale di cui all'articolo 5, comma 5, l'onere della manutenzione e della conservazione della parte collaudata rimane in capo ad Apis sino alla presa in carico delle opere.

6.3. Durante lo svolgimento delle attività ai fini delle opere relative alla Strada e al Ponte, sono a carico di Apis gli interventi necessari alla riparazione, al ripristino, alla sostituzione delle opere inerenti alla Strada e al Ponte in tutto o in parte danneggiate o in altro modo manomesse dalla stessa o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo. Ferma restando ogni altra azione a difesa dei propri diritti patrimoniali, per tali interventi il Comune può avvalersi anche della garanzia di cui all'articolo 7. Rimangono esclusi danneggiamenti/manomissioni determinati da eventi di forza maggiore o comunque non direttamente imputabili ad Apis o a suoi aventi causa a qualsiasi titolo

6.4. Fino all'approvazione del collaudo finale, o, in assenza del collaudo per inadempimento del Comune, fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 5 comma 3, Apis deve curare l'uso della Strada e del Ponte realizzati o in corso di realizzazione, con particolare riguardo alla viabilità e alle opere connesse con questa, ivi compresa l'adeguata segnaletica e le opere provvisorie e di prevenzione degli incidenti e degli infortuni, nonché i provvedimenti cautelari relativi alla circolazione.

6.5. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti del presente articolo per le Opere a carico di Apis, solamente per quanto attiene alla Strada oggetto dell'Intervento, Apis si assume l'obbligo di svolgere le Attività di Manutenzione con le modalità e nei termini di seguito specificati:

a) le Attività di Manutenzione, ordinaria e straordinaria, saranno svolte da APIS sulla Strada oggetto dell'Intervento di cui al punto b2) delle Premesse e di cui all'art. 3.1.2.;

b) fermo restando quanto previsto dai commi precedenti del presente articolo, le Attività di Manutenzione saranno svolte da Apis, dal momento di entrata in esercizio dell'Impianto sino alla sua dismissione;

c) le Attività di Manutenzione, ordinaria e straordinaria, consisteranno nelle attività diffusamente dettagliate nell'elaborato dedicato XXX (Piano di Manutenzione). A maggiore chiarificazione, rientrano tra queste anche gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria necessari alla sicurezza della viabilità stradale danneggiata dal transito dei mezzi agricoli che conferiscono all'impianto. Tutti gli interventi di riparazione, ripristino, sostituzione o manutenzione necessari per garantire la sicurezza della viabilità stradale devono essere effettuati tempestivamente entro 48 ore dalla segnalazione. In ogni caso, Apis eseguirà specifiche verifiche con la cadenza precisate nel medesimo documento XXX. Ad ogni operazione di verifica seguirà la redazione a carico di Apis di un apposito report in cui si evidenzierà lo stato, al momento della esecuzione della verifica, del manufatto oggetto della verifica stessa. Le risultanze del report saranno finalizzate a stabilire di volta in volta la necessità o meno di intervenire ed in caso di riscontrata necessità le eventuali attività manutentive da svolgere. Tale report verrà poi tempestivamente sottoposto al competente ufficio comunale, che potrà svolgere tutte le attività di verifica e controllo che riterrà opportune, all'esito delle quali si esprimerà sull'opportunità di procedere o meno in base alle predette risultanze. Qualora il Comune non condividesse le risultanze del predetto report, avverrà un confronto tra le parti in contraddittorio mediante apposito tavolo tecnico. All'esito di tale tavolo tecnico, il competente ufficio comunale si esprimerà, nelle modalità che riterrà opportune, adottando motivata decisione.

d) a garanzia delle Attività di Manutenzione sulla Strada previste dal comma 5 del presente articolo, Apis presterà idonea garanzia, le cui caratteristiche sono *infra* dettagliate nell'articolo successivo;

6.6. Con specifico riferimento alle Opere Compensative, le Attività di Manutenzione relative a tali opere rimangono a carico di Apis nei termini di sostituzione, riparazione e ripristino. Rimane inteso tra le Parti che i costi di tali attività rientrano nell'importo indicato all'art. 7.8 e che non potranno eccedere tali limiti, secondo quanto in detto articolo stabilito. Le tempistiche relative allo svolgimento delle suddette attività verranno concordate tra Apis ed il Comune in base alle reali necessità che verranno riscontrate dal Comune stesso.

7. GARANZIE

7.1. L'importo preventivato delle obbligazioni assunte da Apis, comprensive degli oneri accessori, ammonta a:

- Risanamento e Rinforzo del Ponte: euro 400.000,00 (quattrocentomila), comprensivi di IVA, pari al 100% dell'ammontare dei lavori come risulta dal Computo Metrico Estimativo dedicato;
- Intervento sulla Strada: euro 141.065,00 (centoquarantunomilasessantacinque), comprensivi di IVA, pari al 100%, dell'ammontare dei lavori come risulta dal Computo Metrico Estimativo dedicato.
- Opere Compensative: euro 52.000,00 (cinquantaduemila), comprensivi di IVA, pari al 100% dell'ammontare dei lavori come risulta dagli elaborati dedicati.

7.2. A garanzia della realizzazione delle Opere a carico di Apis, in adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, Apis si impegna a prestare apposite fidejussioni bancarie o assicurative, in favore del Comune, stipulate con primario Istituto di credito o Compagnia Assicurativa, rispettivamente per le somme di euro 400.000,00 in relazione al Risanamento e Rinforzo del Ponte, per euro 141.065,00 in relazione all'Intervento sulla Strada, per euro 52.000,00 in relazione alle Opere Compensative, per importi pari al 100% del costo presunto delle singole attività così come risultanti dai citati Computi Metrici Estimativi e dagli elaborati dedicati.

7.3. Ciascuna fideiussione o polizza fideiussoria di cui al comma precedente dovrà essere fornita al Comune prima dell'inizio dei lavori inerenti a ciascuna delle Opere a carico di Apis.

7.4. Le fideiussioni o polizze fideiussorie dovranno essere prestate con espressa esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore, ai sensi dell'art.1944, comma 2, del Codice Civile e con l'obbligo di versare le somme garantite a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva. In ogni caso, dovrà espressamente contenere il divieto di escludere o liberare, con accordi separati, il fideiussore dal vincolo di solidarietà che lo lega al debitore garantito, per le obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione e per quelle ad esse accessorie o comunque inerenti.

7.5. La presa in carico di ciascuna delle opere all'esito dalle attività aventi ad oggetto le Opere a carico di Apis, avvenuta con le modalità di cui al precedente art. 5, determinerà l'automatica liberazione delle corrispondenti fideiussioni, nonché il venire meno di ogni e qualsiasi obbligazione in capo ad Apis inerente alle Opere a carico di Apis. La fideiussione potrà essere, previo collaudo statico e funzionale delle parti eseguite, ove dovuto, ed espresso consenso del Comune, ridotta, in relazione al progressivo compimento delle opere, al costo effettivo delle opere residue, valutate in base all'eventuale mutato valore della moneta secondo gli indici ufficiali.

7.6. Le garanzie potranno essere, previo collaudo delle parti eseguite ed espresso consenso del Comune, ridotte proporzionalmente ed in relazione al progressivo compimento delle Opere a carico di Apis, sempre subordinatamente al costo effettivo delle opere residue valutate in base all'eventuale mutato valore della moneta secondo gli indici ufficiali, fermo il resto.

7.7. Apis integrerà, su richiesta motivata del Comune, il valore delle fideiussioni rispetto alle entità iniziali per mutamento dei costi o per utilizzo di parte delle fideiussioni a seguito di inadempienza. Per l'inosservanza degli obblighi di esecuzione delle opere e dei tempi di realizzazione stabiliti nella presente Convenzione, il Comune avrà facoltà di eseguire, in via surrogatoria, le opere oggetto dell'Intervento che dovessero risultare, previa dimostrazione in contraddittorio, non eseguite o eseguite in modo difforme dalle prescrizioni del progetto esecutivo, avendo in tal caso il diritto di ottenere dal fideiussore il pagamento, a proprio favore, dell'importo garantito, nei limiti della spesa necessaria per l'esecuzione delle Opere a carico di Apis, maggiorato delle spese di progettazione, direzione lavori e collaudo delle stesse e degli altri oneri accessori. Il fideiussore sarà obbligato a soddisfare l'obbligazione, effettuando il pagamento al Comune a semplice richiesta dello stesso e per l'importo occorrente per l'esecuzione delle Opere a carico di Apis nel tempo in cui tale esecuzione dovesse avvenire, con le maggiorazioni di cui al presente articolo. La richiesta di escussione della polizza sarà preceduta dalla diffida ad adempiere ad Apis entro un congruo termine di tempo. Qualora l'intervento surrogatorio del Comune dovesse essere di importo superiore alle somme garantite, Apis, salva la possibilità di sollevare qualunque eccezione in merito, corrisponderà l'eventuale differenza a richiesta motivata del Comune.

7.8. A garanzia delle Attività di Manutenzione, Apis si impegna a prestare apposita fideiussione bancaria o assicurativa in favore del Comune, stipulata con primario Istituto di credito o Compagnia Assicurativa per la somma di euro 100.000,00 (centomila) garantiti, valutati sulla base del 20% del valore complessivo delle opere realizzate dato dalla somma dei rispettivi computi metrici estimativi e degli elaborati dedicati. Il valore di detta garanzia costituisce il limite massimo di spesa a carico di Apis, per l'intero periodo di vita dell'Impianto, per l'esecuzione di tutte le Attività di Manutenzione qui regolate. Il Comune avrà discrezionalità nell'allocare tale risorsa economica a favore di quelle Opere per le quali Apis ha qui assunto un impegno manutentivo e per le quali il Comune riterrà necessario un eventuale intervento in tal senso. Rimane inteso che all'eventuale raggiungimento dell'importo di € 100.000 a titolo di costi sostenuti da Apis per Attività di Manutenzione durante il periodo di vita dell'Impianto, tale impegno cesserà definitivamente nei confronti del Comune.

7.9. La garanzia di cui al comma precedente verrà fornita al Comune dopo l'esito positivo del collaudo e la presa in carico della Strada oggetto dell'Intervento di cui all'art. 3.1.2. e delle Opere Compensative di cui all'art. 3.1.3.

7.10. Alla garanzia di cui al comma 8 del presente articolo si applica il comma 4 della presente disposizione. Rimane inteso che la garanzia di cui all'art. 7.8 verrà ridotta proporzionalmente ai costi già sostenuti da Apis per l'esecuzione delle Attività di Manutenzione, fermi tutti i limiti e quanto stabilito in detto articolo (7.8)

7.11. La garanzia per le Attività di Manutenzione avrà una durata pari a 5 anni e sarà oggetto di rinnovo di pari durata, posto in essere prima della scadenza e con contestuale rivalutazione del valore garantito sulla base del tasso d'inflazione a copertura dell'intero periodo di vita dell'Impianto.

7.12. La dismissione dell'Impianto o il raggiungimento, se precedente, dell'impegno massimo di spesa previsto determinerà la liberazione automatica della garanzia di cui ai commi 8, 9, 10 e 11 del presente articolo.

8. TEMPISTICHE DI SVOLGIMENTO

8.1. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 9, le attività inerenti alle Opere a carico di Apis dovranno iniziare entro XXX giorni dalla comunicazione di avvio dei lavori inerente all'Impianto e dovranno terminare entro l'entrata in esercizio dell'Impianto medesimo, fatto salvo per ritardi non imputabili ad Apis.

8.2. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 9, le tempistiche relative allo svolgimento delle Attività di Manutenzione sono quelle regolate nell'art. 6, commi 5 e 6.

9. CONDIZIONI SOSPENSIVE

9.1. L'efficacia della presente Convenzione è sospensivamente condizionata al verificarsi, entro il termine di XXX (di seguito il "**Termine Finale**") dalla sottoscrizione della presente, dei seguenti eventi (di seguito le "**Condizioni Sospensive**"):

a) ottenimento, da parte di Apis, di tutti i titoli, le licenze, i permessi, i nulla osta, le autorizzazioni, le certificazioni, le qualifiche e qualsiasi altra abilitazione e documento necessari per la realizzazione, la connessione in rete, la manutenzione e l'esercizio dell'Impianto (di seguito collettivamente, le "**Autorizzazioni**"). A maggior chiarezza sono incluse anche tutte le autorizzazioni che dovessero rendersi necessarie a seguito di normative approvate prima del soddisfacimento delle condizioni di cui al presente articolo. Le suddette Autorizzazioni e Pareri dovranno essere richieste da Apis secondo le disposizioni espresse dai vigenti norme di legge. Le suddette Autorizzazioni si riterranno ottenute da Apis solo successivamente al decorso di tutti i termini di legge per l'impugnativa delle stesse, senza che queste siano state impugnate;

b) ottenimento da parte di Apis delle risorse finanziarie necessarie per realizzare e porre in esercizio l'Impianto

c) comunicazione da parte di Apis dell'inizio dei lavori inerenti all'Impianto, che dovrà essere comunicato agli Enti competenti nei modi e nelle forme stabiliti dalle normative applicabili a cura di Apis.

9.2. Le Condizioni Sospensive si intendono poste nell'esclusivo interesse di Apis, la quale avrà quindi la facoltà di rinunciare, in tutto o in parte, a tutte o a una di esse. Tale eventuale rinuncia dovrà avvenire per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC entro la scadenza del Termine Finale.

9.3. Rimane inteso tra le Parti che nel caso in cui, entro il Termine Finale, le Condizioni Sospensive non si avverino o non vengano rinunciate, o nel caso in cui prima della scadenza di detto Termine Finale, anche uno degli eventi dedotti nelle Condizioni Sospensive risulti irrealizzabile e pertanto il suo avveramento non risulti possibile, circostanze queste da comunicare per iscritto al Comune a cura di Apis, la presente Convenzione sarà priva di efficacia, senza che il Comune possa vantare diritti o pretese nei confronti di Apis a qualsiasi titolo, causa o ragione.

10. VIGILANZA

10.1. In qualsiasi momento il Comune potrà esercitare il potere di controllo finalizzato ad accertare che i lavori relativi all'Intervento siano eseguiti in conformità al progetto approvato, secondo la regola d'arte e nel rispetto della normativa e delle prescrizioni date.

10.2. In caso di accertate violazioni o difformità, il Comune potrà ordinare la sospensione dei lavori e adottare i provvedimenti di legge oppure sostituirsi ad Apis per l'esecuzione di tutte le opere con addebito di ogni relativo costo, così come previsto dal precedente articolo 7.

11. LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE

11.1. Il presente Contratto è regolato e sarà interpretato in conformità alle leggi della Repubblica Italiana.

11.2. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente Convenzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Venezia.

12. DISPOSIZIONI FINALI

12.1. Le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione è frutto di libere ed esaustive negoziazioni intercorse tra le stesse, per cui ogni singola clausola, nessuna esclusa, deve intendersi specificamente approvata dalle Parti.

12.2. Eventuali modifiche ed integrazioni al presente Contratto saranno valide e vincolanti solo ove risultino da atto scritto firmato dalla Parte nei cui confronti tali modifiche e/o integrazioni vengano invocate e, se del caso, approvato dall'apposito organo Comunale competente.

12.3. La presente Convenzione costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le Parti in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altra precedente comunicazione, dichiarazione o accordo.

12.4. A ciascuna delle Parti del rapporto è comunque imposto di agire in maniera tale da preservare gli interessi dell'altra, al di là degli specifici obblighi contrattuali e di quanto stabilito delle singole norme di legge.

13. SPESE

13.1. Gli oneri, le imposte e le spese, eventualmente anche notarili, relativi alla redazione, registrazione e trascrizione della presente Convenzione saranno integralmente a carico di Apis.

14. COMUNICAZIONI

14.1. Qualsiasi comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto tramite lettera raccomandata a.r. o PEC e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, sempre che sia indirizzata come segue:

(a) se al Comune

Sede: Comune di Rovigo piazza Vittorio Emanuele II- Settore LL.PP

Pec: Lavoripubblici.comune.rovigo@pecveneto.it

(b) se ad Apis

Sede legale: via Gianni Brida 4, 39100 Bolzano (BZ)

Pec: apisrol@pec.it

ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna Parte potrà comunicare all'altra successivamente alla data odierna in conformità alle precedenti disposizioni.

15. AUTORIZZAZIONI

15.1. Le Parti si concedono reciprocamente autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Codice in materia dei dati personali di cui al Reg.UE. 2016/679 (GDPR), in relazione agli adempimenti posti a loro rispettivo carico dalla legge e dalla presente Convenzione.

Per il Comune di Rovigo

Per APIS RO1 Società Agricola S.r.l.

Allegati:

- XXX